Fabio Cigna
Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Cuneo

Le novità 2021 relative ai corrispettivi telematici

Riferimenti normativi

- Art. 2 comma 1 D.Lgs. 127/2015
- Provvedimento Agenzia Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019
- Circolare 3/E del 21 febbraio 2020
- Art. 140 DL 34 del 19 maggio 2020 – Decreto Rilancio conv. in L. 77/2020
- Art. 141 DL 34 del 19 maggio 2020– Decreto Rilancio conv. in L. 77/2020
- Provvedimento Agenzia Entrate n. 248558 del 30 giugno 2020

Art. 2 comma 1 D.Lgs. 127/2015

“ a decorrere dal 1 gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 DPR 633/72, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione…

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1 luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000”.

Art. 2 comma 6-ter D.Lgs. 127/2015

"i dati relativi ai corrispettivi giornalieri … sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione… Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto… Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo … e fino al 1 gennaio 2021 … le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto".

Sanzioni – art. 6 comma 3 D.Lgs. 471/97

” Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali … la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Sanzioni - Art. 12 comma 2 D.Lgs. 471/97

Qualora siano state contestate … nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie … è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese…. il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Sanzioni

L’adempimento tardivo, ancorché spontaneo, configura ugualmente l’illecito, fermo restando la possibilità di ravvedersi

Documento commerciale

La memorizzazione elettronica e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione **se detti eventi si verificano anteriormente al pagamento**; restano ferme le regole circa l'esigibilità dell'imposta in base all'art. 6 DPR 633/72.

Documento commerciale

I soggetti che svolgono le attività di commercio al minuto e attività assimilate (*art. 22 DPR 633/72*) possono documentare:

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con:

- Memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi con contestuale emissione del documento commerciale;
- Fattura immediata e rilascio copia al cliente
- Fattura differita, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, sempre che le relative operazioni a monte siano state identificate da idonea documentazione (DDT o documento commerciale)

Documento commerciale

I soggetti che svolgono le attività di commercio al minuto e attività assimilate (*art. 22 DPR 633/72*) possono documentare:

le prestazioni di servizi erogate, ma non effettuate ai fini IVA:

- **documento commerciale "non riscosso",** al quale seguirà un ulteriore documento commerciale, con memorizzazione e trasmissione dei dati al momento dell'effettuazione dell'operazione ai fini IVA (*tipicamente coincidente con il momento del pagamento)*;
- **fattura immediata** da emettere entro 12 giorni dall'effettuazione della prestazione ai fini IVA (*tipicamente coincidente con il momento del pagamento)*;
- **fattura differita** da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini IVA

Documento commerciale

Art. 6 comma 4 DPR 633/72

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento"

Per le prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini IVA, l'eventuale emissione anticipata della fattura immediata non rende necessaria l'emissione del documento commerciale.

Documento commerciale

Nel caso di **cessioni di beni senza che sia stato effettuato il pagamento**, occorre memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del **corrispettivo non riscosso**; perfezionando il momento impositivo ai fini IVA; al momento del pagamento l'esercente non dovrà emettere un nuovo documento commerciale.

Documento commerciale

Nel caso di **prestazioni di servizi ultimate senza il pagamento del corrispettivo**, occorre memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del **corrispettivo non riscosso**; al momento del pagamento, perfezionandosi il momento impositivo ai fini IVA, sarà necessario generare un nuovo documento commerciale, richiamando gli elementi identificativi di quello precedente.

Documento commerciale – ticket restaurant

La somministrazione di alimenti e bevande resa ad un soggetto che presenta come corrispettivo un buon pasto, deve essere gestita dall'esercente tramite:

- Memorizzazione del corrispettivo come non riscosso (*in tutto o in parte*)
- Emissione del documento commerciale (*senza esigibilità dell'imposta*)
- Trasmissione dei dati ancorché come corrispettivo non riscosso
- L'esigibilità dell'imposta in capo all'esercente si verificherà solo al momento del rimborso del buono pasto da parte della società emittente (*il buono*); ovvero al momento dell'emissione di un'eventuale fattura che documenti l'operazione.

Documento commerciale

E’ sempre possibile emettere un documento commerciale recante il “*non riscosso*” finalizzato ad una successiva fattura cosiddetta “*differita*”.

Documento commerciale

In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non si applica alle seguenti operazioni (*che possono comunque avvenire sempre su base volontaria*):

- Quelle già escluse dall'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale (*es. tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli*);
- Prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri
- Trasporto pubblico collettivo di persone e di veicolo e bagagli al seguito la cui certificazione è operata tramite l'emissione dei titoli di viaggio;
- Effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale (*ad eccezione che il trasporto venga effettuato con mezzi diversi da quelli specificati, es. pullman*).
- Le operazioni definite come marginali, ovvero nel caso in cui rimangano nel limite del 1% del volume d'affari complessivamente generato dal medesimo soggetto, tenendo in considerazione che il periodo rispetto al quale operare il confronto è l'anno precedente.

Tali soggetti dovranno continuare ad annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi e dove richiesto rilasciare ricevuta o scontrino fiscale.

Documento commerciale

Sono invece obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi anche i **contribuenti forfetari**, salvo che l'attività svolta non rientri tra quelle esonerate.

La proroga introdotta dal DL Rilancio 34/2020

Con il **Provvedimento n. 248558 del 30 giugno 2020** l'Agenzia delle Entrate ha allineato le disposizioni contenute negli **articoli 140 e 141 del Decreto Rilancio (34/2020)** con quelle precedentemente introdotte in tema di:

- memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 140)
- lotteria dei corrispettivi (art. 141)

Lotteria degli scontrini

Art. 141 DL 34/2020

…. i soggetti tenuti all'emissione dello scontrino fiscale (esercenti attività al dettaglio) che non vi abbiano ancora provveduto, ***hanno tempo fino al 31/12/2020 per adeguare i registratori telematici all'utilizzo del nuovo tracciato di invio dei corrispettivi; nonché ai fini dell'attuazione della lotteria degli scontrini.***

Lotteria degli scontrini

Simultaneamente alla proroga di adeguamento dei registratori di cassa è stata altresì prorogata **l'entrata in vigore della lotteria degli scontrini che decorrerà sempre dal 01 gennaio 2021.**

Pertanto, gli esercenti sono tenuti:

- a utilizzare il nuovo tracciato per l'invio dei corrispettivi soltanto a partire dal 1 gennaio 2021
- a configurare i registratori per l'attuazione della lotteria entro il 31 dicembre 2020

Lotteria degli scontrini

Entro il 31 dicembre 2020 tutti i modelli di RT e la procedura web sono configurati al fine di consentire a partire dal 1 gennaio 2021 la trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria.

I RT dovranno essere configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l'acquisizione di un codice lotteria, facoltativamente rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale che coincide con il momento di effettuazione dell'operazione.

Fino al 31 dicembre 2020 gli RT utilizzati da soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS (Tessera Sanitaria) non possono trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria.

Lotteria degli scontrini

I documenti commerciali da trasmettere sono esclusivamente quelli che partecipano alla lotteria, considerato che per concorrere all'estrazione è necessario che i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all'esercente con finalità di partecipare alla medesima: il tal modo viene anche espressa la volontà di partecipazione (*anche ai fini privacy*)

Lotteria degli scontrini

I dati oggetto di trasmissione

- Denominazione del cedente/prestatore
- Identificativo/progressivo completo del documento trasmesso
- Identificativo del punto cassa (in caso di server RT)
- Data e ora del documento
- Importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
- Codice lotteria del cliente

Lotteria degli scontrini

In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate anche tale operazione, in particolare per quelle operazioni di cui era già stata trasmessa l'operazione al sistema lotteria.

Lotteria degli scontrini

La trasmissione al Sistema Lotteria potrà essere effettuata solo da dispositivo con stato “IN SERVIZIO”, impostato con la prima trasmissione del tracciato dei corrispettivi giornalieri.

Il primo tracciato da trasmettere è quello dei corrispettivi giornalieri, successivamente possono essere effettuate le trasmissioni dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria.

Se un dispositivo viene sottoposto ad un cambio di stato non potrà inviare documenti commerciali per la lotteria se non viene precedentemente riportato sullo stato “IN SERVIZO” con le regole stabilite in ambito corrispettivi giornalieri.

Lotteria degli scontrini

Il file trasmesso è sottoposto ad una fase di verifica, che può produrre un esito di scarto dell'intera fornitura ovvero di accoglienza.

In caso di scarto della fornitura i file contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti non validi ai fini della lotteria.

L'Agenzia delle Entrate riceve i dati utili alla partecipazione alla lotteria e li trasmette all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell'alimentazione della banca dati Sistema Lotteria.

Lotteria degli scontrini

L’elaborazione di un nuovo tracciato si è resa necessaria al fine di consentire una migliore gestione di determinate operazioni:

- quelle con corrispettivo non riscosso
- quelle in cui viene emesso prima il documento commerciale e successivamente la fattura, ovvero quelle derivanti dall’utilizzo di diverse tipologie di buoni da parte degli acquirenti. (*ticket restaurant; buoni celiachia, buoni promozionali, buoni monouso e multiuso*).

Lotteria degli scontrini

Vengono aggiornate anche le specifiche tecniche per la memorizzazione e l'invio dei dati, come nel caso dei documenti commerciali di reso e annullo.

E' stata introdotta la possibilità di operare rettifiche anche in assenza del documento originario, purché il cliente sia in grado di fornire documenti probanti l'acquisto (*es.: POS, vuoti a rendere*).

Nel caso invece di operazioni di annullo o reso di operazioni certificate mediante scontrino fiscale o mediante documento commerciale emesso tramite procedura web, l'emissione del documento di reso o annullo richiederà l'inserimento manuale di una serie di informazioni:

- sigla descrittiva in sostituzione della matricola del dispositivo (*es.: POS, VR o ND*)
- la data dell'operazione originaria
- le aliquote IVA delle operazioni

Lotteria degli scontrini

A seguito dell’introduzione di queste novità, sono previsti anche nuovi layout dei documenti commerciali, al fine di renderli maggiormente leggibili e per ridurre lo spreco di carta (*layout standard e layout compatto*).

Lotteria degli scontrini

Con il Provvedimento di giugno 2020 è stato anche aggiornato il tracciato per l'invio dei dati che viene integrato con le informazioni necessarie per la partecipazione della lotteria degli scontrini ed in particolare con l'evidenza di particolari transazioni come nel caso dei corrispettivi non riscossi o dell'utilizzo di buoni monouso e multiuso.